

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

Delibera n. 26 del Comitato Portuale del 18 luglio 2007

Articolo 9, comma 3, lettera g), Legge 28 gennaio 1994 n. 84

ENEL PRODUZIONE – Oleodotto – Variazione all’Atto Formale n. 48 del 23 giugno 2003 –
Concessione di tratto di tubazione a terra a seguito di passaggio di competenza
dalla Capitaneria di Porto di Ravenna

Il Comitato Portuale

Vista la Legge 28 gennaio 1994 n.84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 9, comma 3, lettera g) e 18;

visto il Codice della Navigazione ed il Regolamento per la Navigazione Marittima;

vista la concessione di cui all’Atto Formale n. 48 del 23 giugno 2003 (n. 709 del Repertorio degli atti soggetti a registrazione), rilasciata da questa Autorità Portuale alla Società ENEL PRODUZIONE S.p.A. sino al 31 dicembre 2020 avente per oggetto il mantenimento di un oleodotto in attraversamento del canale Candiano, di due palancolati di difesa, di un braccio di carico, di un terminale petrolifero a mare e di tubazioni di collegamento a terra, il tutto finalizzato all’alimentazione della centrale elettrica di Porto Tolle;

considerato che la Società ENEL PRODUZIONE S.p.A. appartiene alla categoria dei soggetti individuati dal comma 7-bis dell’articolo 16 della suddetta Legge n. 84/94 esentati dal possesso dell’autorizzazione di cui allo stesso articolo 16;

considerato che la Società ENEL PRODUZIONE S.p.A. è titolare della concessione n. 1/2006 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Ravenna avente ad oggetto il mantenimento di due tratti di tubazione interrata da 22’’ sul P.D.M. in località Punta Marina Terme (RA), parte a terra delle condotte di cui al suddetto Atto Formale;

vista la trasmissione dei documenti relativi alla concessione n. 1/2006 effettuato dalla Capitaneria di Porto di Ravenna con proprio prot. n. 18121 del 14/09/2006 (ns. prot. di ricevimento n. 6881 del 25/09/2006) al fine di consentire “*una trattazione uniforme ed organica della pratica nel suo complesso*” alla luce del preesistente Atto Formale di cui sopra avente ad oggetto – tra l’altro – la parte a mare delle tubazioni di cui alla predetta licenza rilasciata a suo tempo dalla predetta Capitaneria di Porto, e ciò mediante il rilascio di Atto Suppletivo di concessione da parte di questa Autorità Portuale, dietro presentazione di apposita istanza da parte del concessionario, tale da ricomprendere il mantenimento dei due tratti di tubazione interrata di cui alla citata licenza n. 1/2006;

visto che la Società ENEL PRODUZIONE S.p.A. con propria del 17 ottobre 2006 (prot. di ricevimento n. 7500 del 19 ottobre 2006) ha presentato istanza per apportare modifiche alla concessione assentita con l’Atto Formale sopra citato ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento per la Navigazione Marittima al fine di includere nella suddetta concessione i due tratti di tubazione interrata da 22’’ di cui sopra,

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITIGLI

DELIBERA

di dare mandato al Presidente affinché, in nome e per conto del Comitato Portuale, accolga la richiesta formulata dalla Società ENEL PRODUZIONE S.p.A. mediante rilascio di Atto Suppletivo di Atto Formale di concessione demaniale marittima al fine di consentire il mantenimento di due tratti di tubazione interrata da 22'' sul P.D.M. in località Punta Marina Terme (RA), parte a terra delle condotte di cui al precedente Atto Formale n. 48 del 23 giugno 2003 (n. 709 del Repertorio degli atti soggetti a registrazione), incrementando di mq. 929 la superficie demaniale occupata, per un totale complessivo della stessa di mq. 20.658. a far data dalla scadenza della licenza n. 1 del 20 luglio 2006 rilasciata dalla Capitaneria di Porto.

Il Presidente
Giuseppe Parrello